IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

## PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

(…)

* 1. Rischio di controparte (CCR)
     1. Ambito di applicazione dei modelli per il rischio di controparte

119. I modelli per il rischio di controparte riguardano le informazioni sulle esposizioni soggette al rischio di controparte in applicazione della parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

120. I modelli escludono i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA (articolo 92, paragrafo 3, lettera d), e parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013), che sono segnalati nel modello per il rischio di CVA.

121. Salvo diversa indicazione, le esposizioni soggette al rischio di controparte verso controparti centrali (parte tre, titolo II, capo 4 e capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013) dovrebbero essere incluse nei dati del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia i contributi al fondo di garanzia calcolati conformemente agli articoli da 307 a 310 del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono segnalati nei modelli per il rischio di controparte, ad eccezione del modello C 34.10, in particolare delle righe corrispondenti. In generale gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei contributi al fondo di garanzia sono segnalati direttamente nel modello C 02.00, riga 0460.

* + 1. C 34.01 - Entità delle operazioni su derivati
       1. Osservazioni di carattere generale

122. Conformemente all'articolo 273 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché l'entità delle sue operazioni in bilancio e fuori bilancio su derivati sia rispettivamente pari o inferiore a soglie predefinite. La valutazione corrispondente deve essere effettuata mensilmente utilizzando i dati dell'ultimo giorno del mese. Questo modello fornisce le informazioni sul rispetto di tali soglie e, più in generale, informazioni importanti sull'entità delle operazioni su derivati.

123. Il mese 1, il mese 2 e il mese 3 si riferiscono rispettivamente al primo, al secondo e all'ultimo mese del trimestre segnalato. Le informazioni sono segnalate solo per i fine mese dopo il 28 giugno 2021.

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010,0040, 0070 | POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI  Articolo 273 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013  È segnalata la somma dei valori assoluti di mercato delle posizioni lunghe in derivati all'ultimo giorno del mese. |
| 0020,0050,  0080 | POSIZIONI CORTE IN DERIVATI  Articolo 273 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013  È segnalata la somma dei valori assoluti di mercato delle posizioni corte in derivati all'ultimo giorno del mese. |
| 0030,0060,  0090 | TOTALE  Articolo 273 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  La somma del valore assoluto delle posizioni lunghe in derivati e del valore assoluto delle posizioni corte in derivati. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 | Entità delle operazioni su derivati  Articolo 273 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013  Sono inclusi tutti i derivati in bilancio e fuori bilancio, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione. |
| 0020 | Derivati in bilancio e fuori bilancio  Articolo 273 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013  È segnalato il valore di mercato totale delle posizioni in bilancio e fuori bilancio in strumenti derivati all'ultimo giorno del mese. Se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a tale data, gli enti adottano un fair value (valore equo) per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il fair value (valore equo) di una posizione non sono disponibili a tale data, gli enti adottano il più recente tra il valore di mercato o il fair value (valore equo) per tale posizione. |
| 0030 | **(-) Derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione**  Articolo 273 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il valore totale di mercato dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione. |
| 0040 | Attività totali  Le attività totali conformemente ai principi contabili applicabili.  Per la segnalazione su base consolidata l'ente segnala le attività totali secondo l'ambito del consolidamento prudenziale conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | Percentuale delle attività totali  Rapporto da calcolare prendendo in considerazione l'entità delle operazioni su derivati (riga 0010) divisa per le attività totali (riga 0040). |
| **DEROGA A NORMA DELL'ARTICOLO 273 BIS, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013** | |
| 0060 | Sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l'approvazione dell'autorità competente?  Articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti che superano le soglie per l'utilizzo di un metodo semplificato per il rischio di controparte ma che utilizzano ancora una di esse sulla base dell'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano (con Sì/No) se soddisfano tutte le condizioni di tale articolo.  Questa voce è segnalata solo dagli enti che applicano la deroga conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | Metodo di calcolo dei valori dell'esposizione a livello consolidato  Articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  Il metodo per calcolare i valori dell'esposizione delle posizioni in derivati su base consolidata, utilizzato anche a livello individuale a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013:  - OEM: metodo dell'esposizione originaria  - SA-CCR semplificato: metodo standardizzato semplificato per il rischio di controparte  Questa voce è segnalata solo dagli enti che applicano la deroga conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |

* + 1. C 34.02 — Esposizioni soggette al CCR in base al metodo
       1. Osservazioni di carattere generale

124. Gli enti compilano il modello separatamente per tutte le esposizioni soggette al CCR e per tutte le esposizioni soggette al CCR escluse le esposizioni verso controparti centrali (CCP) come definite ai fini del modello C 34.10.

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 | NUMERO DI CONTROPARTI  Numero di singole controparti nei confronti delle quali l'ente ha esposizioni soggette al CCR. |
| 0020 | NUMERO DI OPERAZIONI  Numero di operazioni soggette al rischio di controparte alla data di riferimento per le segnalazioni. Si noti che per le CCP i numeri riguardanti l'attività non dovrebbero comprendere gli afflussi e i deflussi, bensì le posizioni complessive nel portafoglio CCR alla data di riferimento per le segnalazioni. Inoltre uno strumento derivato o una SFT che è suddiviso in due o più gambe (almeno) ai fini della modellizzazione è comunque considerato come un'unica operazione. |
| 0030 | IMPORTI NOZIONALI  Somma degli importi nozionali per i derivati e per le SFT prima di qualsiasi compensazione e senza rettifiche conformemente all'articolo 279 ter del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO  Articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013  Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV positivo ai sensi dell'articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO  Articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013  Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV negativo ai sensi dell'articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0060 | MARGINE DI VARIAZIONE (VM), RICEVUTO  Articolo 275, paragrafi 2 e 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013  Somma degli importi dei margini di variazione (VM) di tutti gli accordi di garanzia (margin agreement) per i quali è ricevuto il VM, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | MARGINE DI VARIAZIONE (VM), FORNITO  Articolo 275, paragrafi 2 e 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013  Somma degli importi dei margini di variazione (VM) di tutti gli accordi di garanzia per i quali è fornito il VM, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0080 | IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), RICEVUTO  Articolo 272, punto 12 bis, articolo 275, paragrafo 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013  Somma degli importi netti indipendenti delle garanzie (NICA) di tutti gli accordi di garanzia per i quali è ricevuto il NICA, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0090 | IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), FORNITO  Articolo 272, punto 12 bis, articolo 275, paragrafo 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013  Somma degli importi netti indipendenti delle garanzie (NICA) di tutti gli accordi di garanzia per i quali è fornito il NICA, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0100 | COSTO DI SOSTITUZIONE (RC)  Articoli 275, 281 e 282 del regolamento (UE) n. 575/2013  Il costo di sostituzione (RC) per insieme di attività soggette a compensazione è calcolato conformemente:  - all'articolo 282, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo dell'esposizione originaria,  - all'articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR semplificato,  - all'articolo 275 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR.  L'ente segnala la somma dei costi di sostituzione degli insiemi di attività soggette a compensazione nella rispettiva riga. |
| 0110 | ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)  Articoli 278, 281 e 282 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'esposizione potenziale futura (PFE) per insieme di attività soggette a compensazione è calcolata conformemente:  - all'articolo 282, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo dell'esposizione originaria,  - all'articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR semplificato,  - all'articolo 278 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR.  L'ente segnala la somma di tutte le esposizioni potenziali future degli insiemi di attività soggette a compensazione nella rispettiva riga. |
| 0120 | ESPOSIZIONE CORRENTE  Articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'esposizione corrente per insieme di attività soggette a compensazione è pari al valore definito all'articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'ente segnala la somma di tutte le esposizioni correnti degli insiemi di attività soggette a compensazione nella rispettiva riga. |
| 0130 | ESPOSIZIONE ATTESA POSITIVA EFFETTIVA (EPE EFFETTIVA)  Articolo 272, punto 22, e articolo 284, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'EPE effettiva per insieme di attività soggette a compensazione è definita all'articolo 272, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è calcolata conformemente all'articolo 284, paragrafo 6, di tale regolamento.  L'ente segnala la somma di tutte le EPE effettive applicate per la determinazione dei requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia l'EPE effettiva calcolata utilizzando i dati di mercato correnti, o l'EPE effettiva calcolata utilizzando una calibrazione di stress, se ciò determina un requisito di fondi propri più elevato. |
| 0140 | ALFA UTILIZZATA PER IL CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE A FINI REGOLAMENTARI  Articolo 274, paragrafo 2, articolo 282, paragrafo 2, articolo 281, paragrafo 1, articolo 284, paragrafi 4 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013  Il valore di α è fissato a 1,4 nelle righe per OEM, SA-CCR semplificato e SA‑CCR conformemente all'articolo 282, paragrafo 2, all'articolo 281, paragrafo 1, e all'articolo 274, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini del metodo dei modelli interni, il valore α può essere o 1,4 o diverso quando le autorità competenti richiedono un α più elevato conformemente all'articolo 284, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o consentono agli enti di utilizzare stime interne conformemente all'articolo 284, paragrafo 9, di tale regolamento. |
| 0150 | VALORE DELL'ESPOSIZIONE PRE-CRM  Il valore dell'esposizione pre-CRM per gli insiemi di attività soggette a compensazione del CCR è calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dell'effetto della compensazione, ma senza tener conto di eventuali altre tecniche di attenuazione del rischio di credito (ad esempio garanzie fornite come margine).  Nel caso delle SFT, la componente in titoli non è presa in considerazione nella determinazione del valore dell'esposizione pre-CRM in caso di ricevimento di una garanzia reale e pertanto non diminuisce il valore dell'esposizione. Al contrario la componente in titoli delle SFT è presa in considerazione nella determinazione del valore dell'esposizione pre-CRM in modo regolare in caso di fornitura di una garanzia reale.  Inoltre le operazioni assistite da garanzia reale sono trattate come non garantite, ossia non si applicano effetti di marginazione.  Il valore dell'esposizione pre-CRM per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il valore dell'esposizione pre-CRM non tiene conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta conformemente all'articolo 273, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'ente segnala la somma di tutti i valori delle esposizioni pre-CRM nella rispettiva riga. |
| 0160 | VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM  Il valore dell'esposizione post-CRM per gli insiemi di attività soggette a compensazione del CCR è calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, avendo applicato tecniche CRM a norma della parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento.  Il valore dell'esposizione post-CRM per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il valore dell'esposizione post-CRM non tiene conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta conformemente all'articolo 273, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'ente segnala la somma di tutti i valori delle esposizioni post-CRM nella rispettiva riga. |
| 0170 | VALORE DELL'ESPOSIZIONE  Valore dell'esposizione per gli insiemi di attività soggette a compensazione CCR calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, che è l'importo rilevante per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vale a dire avendo applicato tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e considerando la deduzione della perdita per CVA sostenuta di cui all'articolo 273, paragrafo 6, di tale regolamento.  Il valore dell'esposizione per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Nei casi in cui per una singola controparte sia utilizzato più di un metodo per il CCR, la perdita per CVA sostenuta, dedotta a livello di controparte, è assegnata al valore dell'esposizione dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione in ogni metodo CCR che riflettono la proporzione del valore dell'esposizione post-CRM dei rispettivi insiemi di attività soggette a compensazione rispetto al valore dell'esposizione complessiva post-CRM della controparte.  L'ente segnala la somma di tutti i valori delle esposizioni nella rispettiva riga. |
| 0180 | Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR  Valore dell'esposizione per il CCR delle posizioni trattate con il metodo standardizzato per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0190 | Posizioni trattate con il metodo CR IRB  Valore dell'esposizione per il CCR delle posizioni trattate con il metodo IRB per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0200 | IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per il CCR di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolati conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3.  Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0210 | Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR  Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo standardizzato per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo corrisponde a quello da includere nella colonna 0220 del modello C 07.00 per le posizioni soggette a CCR. |
| 0220 | Posizioni trattate con il metodo CR IRB  Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo IRB per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo corrisponde a quello da includere nella colonna 0260 del modello C 08.01 per le posizioni soggette a CCR. |
| 0230-0250 | OUTPUT FLOOR  Per gli enti soggetti all'output floor di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0230 | VALORE DELL'ESPOSIZIONE PER IL CALCOLO DELLO S-TREA  Valore dell'esposizione delle esposizioni al CCR incluso nel calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio standardizzato (S-TREA) calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0240 | S-TREA  L'importo complessivo dell'esposizione al rischio standardizzato (S-TREA) delle esposizioni al CCR calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0250 | VOCI PER MEMORIA: RWEA RELATIVO ALL'IMPATTO DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 465, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013  Articolo 465, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la differenza tra l'RWEA calcolato senza applicare le disposizioni transitorie e l'RWEA calcolato applicando le disposizioni transitorie. |
|  | |
| **Riga** | |
| 0010 | METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (PER DERIVATI)  Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per i quali l'ente calcola il valore dell'esposizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo metodo semplificato per il calcolo del valore dell'esposizione può essere utilizzato solo dagli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0020 | METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO PER IL CCR (SA-CCR SEMPLIFICATO PER I DERIVATI)  Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per i quali l'ente calcola il valore dell'esposizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo metodo standardizzato semplificato per il calcolo del valore dell'esposizione può essere utilizzato solo dagli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030 | METODO STANDARDIZZATO PER IL CCR (SA-CCR PER I DERIVATI)  Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per i quali l'ente calcola il valore dell'esposizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | METODO DEI MODELLI INTERNI (PER DERIVATI E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (SFT))  Derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e SFT per i quali l'ente è stato autorizzato a calcolare il valore dell'esposizione utilizzando il metodo dei modelli interni (IMM) conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli  Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo SFT ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139, del regolamento (UE) n. 575/2013, per i quali l'ente è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.  Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 0070 e pertanto non figurano in questa riga. |
| 0060 | Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine  Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo strumenti derivati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e operazioni con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 272, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per i quali l'ente è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.  I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 0070; pertanto non sono inclusi in questa riga. |
| 0070 | Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti  Articolo 272, punti 11 e 25, del regolamento (UE) n. 575/2013  Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di diverse categorie di prodotti (articolo 272, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013), ossia derivati e SFT, per i quali esiste un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per i quali l'ente è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM. |
| 0080 | METODO SEMPLIFICATO PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)  Articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013  Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e finanziamenti con margini per le quali l'ente ha scelto di determinare il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013 anziché alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento, precisamente all'articolo 271, paragrafo 2. |
| 0090 | METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)  Articoli 220 e 223 del regolamento (UE) n. 575/2013  Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e finanziamenti con margini per le quali l'ente ha scelto di determinare il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 575/2013 anziché alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento, precisamente all'articolo 271, paragrafo 2. |
| 0100 | VAR PER LE SFT  Articolo 221 del regolamento (UE) n. 575/2013  Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o operazioni di marginazione, o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni su derivati per le quali, conformemente all'articolo 221 del regolamento (UE) n. 575/2013 e previa autorizzazione dell'autorità competente, il valore dell'esposizione è calcolato utilizzando un metodo basato su modelli interni che tiene conto degli effetti di correlazione tra posizioni in titoli soggette all'accordo quadro di compensazione, nonché della liquidità degli strumenti in questione. |
| 0110 | TOTALE |
| 0120 | di cui: Posizioni con SWWR  Articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013  Esposizioni soggette al CCR per le quali è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole (SWWR) conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0130 | Attività coperta da accordo di garanzia (margin agreement)  Articolo 272, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013  Esposizioni soggette al CCR coperte da accordo di garanzia (margin agreement), ossia insiemi di attività soggette a compensazione coperte da un accordo di garanzia ai sensi dell'articolo 272, punto 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0140 | Attività non coperta da accordo di garanzia (margin agreement)  Esposizioni soggette al CCR non rientranti nella colonna 0130. |

* + 1. C 34.03 - Esposizioni soggette al CCR trattate con metodi standardizzati: SA-CCR e SA-CCR semplificato
       1. Osservazioni di carattere generale

125. Il modello è utilizzato separatamente per segnalare le esposizioni soggette al CCR calcolate con il metodo SA-CCR o il metodo SA-CCR semplificato, a seconda dei casi.

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 | VALUTA  Per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse, è segnalata la valuta di denominazione dell'operazione.  Per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, è segnalata la valuta di denominazione di una delle due componenti dell'operazione. Gli enti inseriscono le valute nella coppia di valute in ordine alfabetico, ad esempio per dollaro USA/Euro, compilare questa colonna con EUR e la colonna 0020 con USD.  Devono essere utilizzati i [codici ISO](https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html) della valuta. |
| 0020 | SECONDA VALUTA NELLA COPPIA  Per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, è segnalata la valuta di denominazione dell'altra componente dell'operazione (rispetto a quella considerata nella colonna 0010). Gli enti inseriscono le valute nella coppia di valute in ordine alfabetico, ad esempio per dollaro USA/Euro, compilare questa colonna con USD e la colonna 0010 con EUR.  Devono essere utilizzati i [codici ISO](https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html) della valuta. |
| 0030 | NUMERO DI OPERAZIONI  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello C 34.02. |
| 0040 | IMPORTI NOZIONALI  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello C 34.02. |
| 0050 | VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO  Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutti gli insiemi di attività coperte con CMV positivo nella rispettiva categoria di rischio.  Il CMV a livello dell'insieme di attività coperte è determinato compensando i valori di mercato positivi e negativi delle operazioni all'interno di un insieme di attività coperto al lordo delle garanzie reali detenute o fornite. |
| 0060 | VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO  Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutti gli insiemi di attività coperte con CMV negativo nella rispettiva categoria di rischio.  Il CMV a livello dell'insieme di attività coperte è determinato compensando i valori di mercato positivi e negativi delle operazioni all'interno di un insieme di attività coperto al lordo delle garanzie reali detenute o fornite. |
| 0070 | MAGGIORAZIONE  Articoli da 280 bis a 280 septies e articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala la somma di tutte le maggiorazioni nel rispettivo insieme di attività coperte/categoria di rischio.  La maggiorazione per categoria di rischio utilizzata per determinare l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione conformemente all'articolo 278, paragrafo 1, o all'articolo 281, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolata conformemente agli articoli da 280 bis a 280 septies di tale regolamento. Per il metodo SA-CCR semplificato si applicano le disposizioni dell'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|  | |
| **Righe** | |
| 0050,0120, 0190, 0230, 0270, 0340 | CATEGORIE DI RISCHIO  Articoli 277 e 277 bis del regolamento (UE) n. 575/2013  Le operazioni sono classificate in base alla categoria di rischio cui appartengono conformemente all'articolo 277, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'assegnazione agli insiemi di attività coperte in base alla categoria di rischio è effettuata conformemente all'articolo 277 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per il metodo SA-CCR semplificato si applicano le disposizioni dell'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0020-0040 | Di cui associate a più di una categoria di rischio  Articolo 277, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013  Operazioni su derivati con più di un fattore di rischio significativo attribuito a due (0020), tre (0030) o più di tre (0040) categorie di rischio sulla base del fattore di rischio più rilevante per ciascuna categoria di rischio, conformemente all'articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 277, paragrafo 5, di tale regolamento. |
| Da 0070 a 0110 e da 0140 a 0180 | Principale valuta e coppia di valute  La classificazione è effettuata sulla base del CMV del portafoglio dell'ente rientrante nell'ambito di applicazione del metodo SA-CCR o SA-CCR semplificato, a seconda dei casi, per le operazioni associate rispettivamente alla categoria del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio.  Ai fini della classificazione, il valore assoluto del CMV delle posizioni è sommato. |
| 0060,0130, 0200,0240, 0280 | Associazione esclusiva  Articolo 277, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Operazioni su derivati associate esclusivamente ad una categoria di rischio conformemente all'articolo 277, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Sono escluse le operazioni associate a diverse categorie di rischio conformemente all'articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0210, 0250 | Operazioni single-name  Operazioni single-name associate rispettivamente alla categoria del rischio di credito e del rischio azionario. |
| 0220, 0260 | Operazioni multi-name  Operazioni multi-name associate rispettivamente alla categoria del rischio di credito e del rischio azionario. |
| 0290-0330 | Insiemi di attività coperte nella categoria del rischio di posizione in merci  Operazioni su derivati associate alla categoria del rischio di posizione in merci di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |

* + 1. C 34.04 - Esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo dell'esposizione originaria (OEM)
       1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 - 0020 | Le istruzioni per le colonne 0010 e 0020 sono quelle fornite per il modello C 34.02. |
| 0030 | VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO  Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutte le operazioni con CMV positivo nella rispettiva categoria di rischio. |
| 0040 | VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO  Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutte le operazioni con CMV negativo nella rispettiva categoria di rischio. |
| 0050 | ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)  L'ente segnala la somma delle PFE per tutte le operazioni appartenenti alla stessa categoria di rischio. |
| **Righe** | |
| 0020 - 0070 | CATEGORIE DI RISCHIO  Operazioni su derivati associate alle categorie di rischio di cui all'articolo 282, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |

* + 1. C 34.05 - Esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo dei modelli interni (IMM)
       1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 00010 - 0080 | COPERTE DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)  Cfr. istruzioni relative alla riga 0130 del modello C 34.02. |
| 0090 - 0160 | NON COPERTE DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)  Cfr. istruzioni relative alla riga 0140 del modello C 34.02. |
| 0010,0090 | NUMERO DI OPERAZIONI  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello C 34.02. |
| 0020,0100 | IMPORTI NOZIONALI  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello C 34.02. |
| 0030,0110 | VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO  Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutte le operazioni con CMV positivo appartenenti alla stessa classe di attività. |
| 0040,0120 | VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO  Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutte le operazioni con CMV negativo appartenenti alla stessa classe di attività. |
| 0050,0130 | ESPOSIZIONE CORRENTE  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0120 del modello C 34.02. |
| 0060,0140 | ESPOSIZIONE ATTESA POSITIVA EFFETTIVA (EPE EFFETTIVA)  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0130 del modello C 34.02. |
| 0070,0150 | EPE EFFETTIVA SOTTO STRESS  Articolo 284, paragrafo 6, e articolo 292, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'EPE effettiva sotto stress è calcolata per analogia con l'EPE effettiva (articolo 284, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), ma utilizzando una calibrazione di stress conformemente all'articolo 292, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0080, 0160,0170 | VALORE DELL'ESPOSIZIONE  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0170 del modello C 34.02. |
|  | |
| **Riga** | **Spiegazione** |
| 0010 | TOTALE  Articolo 283 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'ente segnala le informazioni pertinenti relative a derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e SFT per i quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione calcolato utilizzando il metodo dei modelli interni (IMM) conformemente all'articolo 283 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0020 | di cui: Posizioni con SWWR  Cfr. istruzioni relative alla riga 0120 del C 34.02. |
| 0030 | Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo standardizzato per il CR  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0180 del C 34.02. |
| 0040 | Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo CR IRB  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0190 del C 34.02. |
| 0050 - 0110 | DERIVATI OTC  L'ente segnala le informazioni pertinenti riguardanti gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo derivati OTC o operazioni con regolamento a lungo termine per i quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM ripartito per le diverse classi di attività in relazione al sottostante (tasso di interesse, valuta, credito, azioni, merce o altro). |
| 0120 - 0180 | DERIVATI NEGOZIATI IN BORSA  L'ente segnala le informazioni pertinenti riguardanti gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo derivati negoziati in borsa o operazioni con regolamento a lungo termine per i quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM ripartito per le diverse classi di attività in relazione al sottostante (tasso di interesse, valuta, credito, azioni, merce o altro). |
| 0190 - 0220 | OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI  L'ente segnala le informazioni pertinenti riguardanti gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo SFT per le quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM ripartito per tipo di sottostante nella componente titoli dell'SFT (obbligazioni, azioni o altro). |
| 0230 | INSIEMI DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD ACCORDO DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE TRA PRODOTTI DIFFERENTI  Cfr. istruzioni relative alla riga 0070 del C 34.02. |

* + 1. C 34.06 - Principali venti controparti
       1. Osservazioni di carattere generale

126. Gli enti segnalano le informazioni sulle principali 20 controparti con le quali hanno le esposizioni soggette al CCR più elevate. La classificazione è effettuata utilizzando i valori delle esposizioni al CCR, segnalati nella colonna 0120 di questo modello, di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con le rispettive controparti. Le esposizioni intragruppo o altre esposizioni che danno origine a un rischio di controparte ma per le quali gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio pari a zero ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, conformemente all'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, continuano a essere prese in considerazione nel determinare l'elenco delle principali 20 controparti.

127. Gli enti che applicano il metodo standardizzato (SA-CCR) o il metodo dei modelli interni (IMM) per il calcolo delle esposizioni soggette al CCR conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 compilano tale modello su base trimestrale. Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato o il metodo dell'esposizione originaria (OEM) per il calcolo delle esposizioni soggette al CCR conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 compilano tale modello su base semestrale. Istruzioni relative a posizioni specifiche.

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0011 | NOME  Denominazione della controparte |
| 0020 | **CODICE**  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità segnalata. Per gli enti e le imprese di assicurazione il codice è il codice LEI. Per le altre entità il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice non-LEI. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente nei modelli e nel tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0030 | **TIPO DI CODICE**  L'ente identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 come "codice LEI" o "codice nazionale".  Indicare sempre il tipo di codice. |
| 0035 | **CODICE NAZIONALE**  L'ente può altresì segnalare il codice nazionale quando segnala il codice LEI come identificativo nella colonna 0020 "Codice". |
| 0040 | **SETTORE DELLA CONTROPARTE**  Un settore è scelto per ciascuna controparte sulla base delle seguenti classi di settori economici FINREP (cfr. allegato V, parte 3, del presente regolamento di esecuzione):  i) banche centrali;  ii) amministrazioni pubbliche;  iii) enti creditizi;  iv) imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) 575/2013;  v) altre società finanziarie (escluse le imprese di investimento);  vi) società non finanziarie. |
| 0050 | **TIPO DI CONTROPARTE**  L'ente indica il tipo di controparte che può essere:  - QCCP: quando la controparte è una CCP qualificata;  - NON QCCP: quando la controparte è una CCP non qualificata;  - NON CCP: quando la controparte non è una CCP. |
| 0060 | **RESIDENZA DELLA CONTROPARTE**  Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede legale la controparte (inclusi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nel vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti, come modificato). |
| 0070 | **NUMERO DI OPERAZIONI**  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello C 34.02. |
| 0080 | **IMPORTI NOZIONALI**  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello C 34.02. |
| 0090 | **VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), positivo**  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello C 34.02.  L'ente segnala la somma degli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV positivi se esistono più insiemi di attività soggette a compensazione per la stessa controparte. |
| 0100 | **VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), negativo**  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello C 34.02.  L'ente segnala la somma assoluta degli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV negativi se esistono più insiemi di attività soggette a compensazione per la stessa controparte. |
| 0110 | **VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM**  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0160 del modello C 34.02.  L'ente segnala la somma dei valori delle esposizioni dell'insieme di attività soggette a compensazione post-CRM se esistono più insiemi di attività soggette a compensazione per la stessa controparte. |
| 0120 | **VALORE DELL'ESPOSIZIONE**  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0170 del modello C 34.02. |
| 0130 | **IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO**  Cfr. istruzioni relative alla colonna 0200 del modello C 34.02. |

* + 1. C 34.07 - Metodo IRB - Esposizioni soggette al CCR in base alla classe di esposizioni e alla scala di PD
       1. Osservazioni di carattere generale

128. Questo modello è compilato dagli enti che utilizzano il metodo IRB avanzato o di base per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal metodo CCR utilizzato per determinare i valori delle esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

129. Il modello è compilato separatamente per il totale di tutte le classi di esposizioni e per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono escluse le esposizioni compensate tramite una CCP.

130. Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

"NO" = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

"SÌ" = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB).

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |
| --- |
| **Colonne** |

|  |  |
| --- | --- |
| 0010 | Valore dell'esposizione  Valore dell'esposizione (cfr. istruzioni relative alla colonna 0170 del modello C 34.02), ripartito in base alla scala di PD data |
| 0020 | PD media ponderata per l'esposizione (%)  Media delle PD di singole classi di debitori ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione definito nella colonna 0010 |
| 0030 | Numero di debitori  Il numero di soggetti giuridici o debitori assegnati a ciascuna categoria della scala di PD fissata, che sono stati valutati separatamente, indipendentemente dal numero di diversi prestiti o esposizioni concessi  Se diverse esposizioni verso lo stesso debitore sono valutate separatamente, esse sono conteggiate separatamente. Tale situazione può verificarsi se esposizioni distinte verso lo stesso debitore sono assegnate a classi di debitori diverse conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | LGD media ponderata per l'esposizione (%)  Media delle LGD delle classi di debitori ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione di cui alla colonna 0010  La LGD segnalata corrisponde alla stima finale della LGD utilizzata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ottenuti considerando gli effetti della CRM e le condizioni di recessione, come specificato nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, se del caso. In particolare, per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E\*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD\* ai sensi dell'articolo 230 del regolamento (UE) n. 575/2013. Se sono applicate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  In caso di esposizioni soggette al trattamento del "double default", la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per le esposizioni in stato di default secondo il metodo A-IRB si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. La LGD segnalata corrisponde alla stima della LGD in stato di default. |
| 0050 | Durata media ponderata per l'esposizione (anni)  Media delle durate del debitore in anni ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione di cui alla colonna 0010  La durata segnalata è determinata conformemente all'articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0060 | Importi dell'esposizione ponderati per il rischio  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, così come definiti all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le posizioni i cui fattori di ponderazione del rischio sono stimati sulla base dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali il valore dell'esposizione soggetta al CCR è calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento.  Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | Densità degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio  Rapporto tra gli importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio (segnalati nella colonna 0060) e il valore dell'esposizione (segnalata nella colonna 0010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 - 0170 | Scala di PD  Le esposizioni soggette al CCR (determinate a livello di controparte) sono assegnate a una categoria appropriata della scala di PD fissata sulla base della PD stimata per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (tenuto conto di sostituzioni dovute all'esistenza di una garanzia o di un derivato su crediti). Gli enti associano ciascuna esposizione alla scala di PD indicata nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente alla PD del 100 %. |

* + 1. C 34.08 - Composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR
       1. Osservazioni di carattere generale

131. Questo modello è compilato con il fair value (valore equo) delle garanzie reali (fornite o ricevute) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a operazioni su derivati, operazioni con regolamento a lungo termine o operazioni di finanziamento tramite titoli, a prescindere dal fatto che le operazioni siano compensate o meno tramite una CCP e che le garanzie reali siano o meno fornite a una CCP.

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 - 0080 | Garanzie reali utilizzate in operazioni su derivati  Gli enti segnalano le garanzie reali (comprese quelle sotto forma di margine iniziale e margine di variazione) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a strumenti derivati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 o a un'operazione con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 272, punto 2, dello stesso regolamento che non sono ammissibili come SFT. |
| 0090 - 0180 | Garanzie reali utilizzate in SFT  Gli enti segnalano le garanzie reali (compresi il margine iniziale e il margine di variazione, nonché le garanzie reali che appaiono come titoli nell'SFT) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a SFT o a un'operazione con regolamento a lungo termine non ammissibile come derivato. |
| 0010, 0020, 0050, 0060, 0090, 0100, 0140, 0150 | Separate  Articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano le garanzie reali detenute in modo che non siano aggredibili in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ulteriormente ripartite in garanzie reali che appaiono sotto forma di margine iniziale o margine di variazione. |
| 0030, 0040, 0070, 0080, 0110, 0120, 0130, 0160, 0170, 0180 | Non separate  Articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano le garanzie reali non detenute in modo che non siano aggredibili in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ulteriormente ripartite in margine iniziale, margine di variazione e titoli SFT. |
| 0010, 0030, 0050, 0070, 0090, 0110, 0140, 0160 | Margine iniziale  Articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti segnalano il fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute o fornite come margine iniziale (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013). |
| 0020, 0040, 0060, 0080, 0100, 0120, 0150, 0170 | Margine di variazione  Gli enti segnalano il fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute o fornite come margine di variazione. |
| 0130, 0180 | Titoli della SFT  Gli enti segnalano i fair value (valore equo) delle garanzie reali che appaiono come titoli nelle SFT (ad esempio la componente titoli dell'SFT ricevuta per la colonna 0130 o fornita per la colonna 0180). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 – 0080 | Tipo di garanzia reale  Ripartizione in base ai diversi tipi di garanzie reali |

* + 1. C 34.09 - Esposizioni in derivati su crediti
       1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010-0040 | PROTEZIONE IN FORMA DI DERIVATI SU CREDITI  Protezione in forma di derivati su crediti acquistata o venduta |
| 0010, 0020 | IMPORTI NOZIONALI  Somma degli importi nozionali dei derivati prima di qualsiasi compensazione, ripartiti per tipo di prodotto |
| 0030, 0040 | FAIR VALUE (VALORI EQUI)  Somma dei fair value (valore equo) ripartiti in base alla protezione acquistata e venduta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 – 0050 | Tipo di prodotto  Ripartizione dei tipi di prodotti derivati su crediti |
| 0060 | TOTALE  Somma di tutti i tipi di prodotti |
| 0070, 0080 | Fair value (valori equi)  Fair value (valori equi) ripartiti per tipo di prodotto, attività (fair value positivi) e passività (fair value negativi) |

* + 1. C 34.10 — Esposizioni verso CCP
       1. Osservazioni di carattere generale

132. Gli enti segnalano le informazioni relative alle esposizioni verso CCP, ossia ai contratti e alle operazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, fintantoché sono in essere con una CCP, e alle esposizioni derivanti da operazioni relative a CCP, conformemente all'articolo 300, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, di tale regolamento.

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 | VALORE DELL'ESPOSIZIONE  Valore dell'esposizione per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013 calcolato conformemente ai metodi pertinenti stabiliti in tale capo e in particolare nella sezione 9.  Il valore dell'esposizione segnalato è l'importo rilevante per il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 497 dello stesso regolamento durante il periodo transitorio previsto in tale articolo.  Un'esposizione può essere un'esposizione da negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del regolamento (UE) 575/2013. |
| 0020 | IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo 497 di tale regolamento durante il periodo transitorio previsto da tale articolo |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010-0100 | CCP qualificata (QCCP)  Una controparte centrale qualificata o "QCCP" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) 575/2013 |
| 0070, 0080  0170, 0180 | Margine iniziale  Cfr. le istruzioni per il modello C 34.08.  Ai fini di questo modello, il margine iniziale non include i contributi a una CCP per gli accordi di mutua condivisione delle perdite (ossia, nei casi in cui una CCP utilizzi il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, esso è trattato come esposizione al fondo di garanzia). |
| 0090, 0190 | Contributi prefinanziati al fondo di garanzia  Articoli 308 e 309 del regolamento (UE) n. 575/2013; fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del regolamento (UE) 575/2013; il contributo al fondo di garanzia di una CCP versato dall'ente |
| 0100, 0200 | Contributi non finanziati al fondo di garanzia  Articoli 309 e 310 del regolamento (UE) n. 575/2013; fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 89), del regolamento (UE) 575/2013  Gli enti segnalano i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti. |
| 0070, 0170 | Separati  Cfr. le istruzioni per il modello C 34.08. |
| 0080, 0180 | Non separati  Cfr. le istruzioni per il modello C 34.08. |

* + 1. C 34.11 - Prospetti degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni (RWEA) soggette al CCR nell'ambito dell'IMM
       1. Osservazioni di carattere generale

133. Gli enti che utilizzano l'IMM per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, a prescindere dal metodo del rischio di credito utilizzato per determinare i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio, compilano questo modello con il prospetto che illustra le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati e delle SFT nell'ambito di applicazione dell'IMM differenziati per fattori chiave e basati su stime ragionevoli.

134. Gli enti che compilano questo modello con frequenza trimestrale compilano solo la colonna 0010. Gli enti che compilano questo modello con frequenza annuale compilano solo la colonna 0020.

135. Da questo modello sono esclusi gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso una controparte centrale (parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013).

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010, 0020 | IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, così come definiti all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le posizioni i cui fattori di ponderazione del rischio sono stimati sulla base dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali l'ente è stato autorizzato a calcolare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, di tale regolamento  Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 | Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento precedente  Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR nel quadro dell'IMM alla fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni |
| 0020 | Dimensione delle attività  Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute a variazioni delle dimensioni e della composizione del portafoglio derivanti dalla normale attività operativa (compresa la creazione di nuove attività e le esposizioni in scadenza) ma escluse le variazioni di dimensione del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti |
| 0030 | Qualità creditizia delle controparti  Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute a variazioni della qualità valutata delle controparti dell'ente misurata nell'ambito del quadro del rischio di credito, qualunque sia il metodo utilizzato dall'ente. Questa riga comprende anche le potenziali variazioni dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute ai modelli IRB quando l'ente utilizza il metodo IRB. |
| 0040 | Aggiornamenti del modello (solo IMM)  Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute all'attuazione del modello, a modifiche dell'ambito di applicazione del modello o ad eventuali modifiche volte a ovviare alle debolezze del modello  Questa riga si riferisce solo alle modifiche del modello IMM. |
| 0050 | Metodologia e politica (solo IMM)  Variazioni dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio (positive o negative) dovute a modifiche metodologiche nei calcoli derivanti da modifiche della politica di regolamentazione, come i nuovi regolamenti (solo nel modello IMM) |
| 0060 | Acquisizioni e dismissioni  Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute a modifiche delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti |
| 0070 | Oscillazioni del cambio  Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute ad oscillazioni della conversione in valuta |
| 0080 | Altro  Questa categoria è utilizzata per riflettere le variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio che non possono essere attribuite alle suddette categorie. |
| 0090 | Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento corrente  Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR nel quadro dell'IMM alla fine del periodo di riferimento corrente |